



COMUNE DI VITTUONE

Verbale di deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 20/03/2019

Adunanza straordinaria di prima convocazione - Seduta pubblica

OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI COMUNALI (TASI) - ANNO 2019 - CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI

L'anno 2019 addì 20 del mese di Marzo, alle ore 21.00, nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge e dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.

All'appello risultano:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE
ZANCANARO STEFANO	Sindaco	SI
RESELLI ANNAMARIA	Consigliere	SI
COLOMBO GIANMARCO	Consigliere	SI
FRONTINI MONICA	Consigliere	SI
FAGNANI LIVIO	Consigliere	NO
RIGONI DI NATALE SAMANTHA AURORA	Consigliere	SI
BERNACCHI GIAN CARLO	Consigliere	SI
TUNESI LUIGI	Consigliere	SI
MARCIONI MARIA IVANA	Consigliere	NO
PAPETTI ANNA	Consigliere	NO
TENTI ENZO MARIA	Consigliere	NO
MANINI EZIO MASSIMO MARCELLO	Consigliere	NO
MANFREDI DIEGO	Consigliere	NO
Presenti: 7 Assenti: 6		

Sono altresì presenti gli Assessori esterni BERGAMASCHI MAIKOL e SCOTTI MARIO GIOVANNI.

Partecipa il Segretario comunale Dott.ssa GIUNTINI FRANCESCA.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra FRONTINI MONICA - Presidente - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:
TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI COMUNALI (TASI) - ANNO 2019 - CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI

Su relazione dell'Assessore Bergamaschi Maikol

IL CONSIGLIO COMUNALE

Rilevato che ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" la competenza in materia di approvazione delle aliquote spetta al Consiglio comunale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Visto il Decreto del 7 dicembre 2018 del Ministero dell'Interno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17.12.2018, che differisce al 28 febbraio 2019 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2019 per gli Enti Locali;

Visto il Decreto del 25 gennaio 2019 del Ministero dell'Interno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 02.02.2019, che differisce ulteriormente al 31 marzo 2019 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2019 per gli Enti Locali;

Visto l'art. 172, primo comma, lettera c), del Decreto Legislativo n. 267/2000, il quale stabilisce che al bilancio di previsione sono allegate, fra le altre, le deliberazioni con le quali sono determinati per l'esercizio successivo le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali;

Vista la Legge 27/12/2013, n. 147 commi da 669 a 703 dell'articolo unico con la quale è stata istituita la TASI con decorrenza 01/01/2014;

Considerato che a decorrere dal 01/01/2016 sono esenti dalla TASI, a meno che non si tratti di abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, le seguenti fattispecie:

- una e una sola unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o concessa in comodato d'uso;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al requisito della residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- un unico immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D. Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; Preso atto che per l'unità immobiliare ad uso abitativo occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, con residenza dell'occupante nella medesima unità immobiliare, la TASI è dovuta solo dal possessore che, ai sensi dell'art. 1, comma 681, della Legge n. 147/2013, verserà l'imposta nella misura stabilita dall'art. 71 del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con deliberazione commissariale n. 34 del 24/03/2016, e cioè pari al 75%;

Visto che, ai sensi dell'art. 1 comma 673 Legge 27/12/2013, n. 147, in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie; Considerato che in quest'ultimo caso per detenzione temporanea deve intendersi quella che inizia e termina, ab origine, all'interno dell'anno;

Richiamata la nota di lettura IFEL alla Legge 27/12/2013, n. 147 del 01/09/2014 secondo la quale: "Nel caso di utilizzi inferiori ai sei mesi ma non riconducibili ad un utilizzo temporaneo, come nell'ipotesi di un contratto di locazione quadriennale che inizia ad ottobre, si ritiene che la soggettività passiva sia comunque in capo all'utilizzatore, dal 2016 solo se non residente, per tutta la durata della detenzione.";

Visto che l'art. 1, comma 1092, Legge 30/12/2018, n. 145, estende la riduzione del 50 per cento della base imponibile IMU e TASI, prevista dalla legge per le abitazioni concesse in comodato d'uso a parenti in linea retta, anche al coniuge del comodatario, in caso di morte di quest'ultimo in presenza di figli minori;

Visto il vigente Regolamento comunale per l'applicazione della TASI, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 34 del 24/03/2016;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 15.02.2018 in cui si definivano le aliquote e detrazioni della TASI per l'anno 2018;

Visto l'art. 1, comma 37, L. 27.12.2017, n. 205, pubblicata in G.U. n. 302 del 29.12.2017, il quale estende il blocco delle tariffe dei tributi locali anche per l'anno 2018;

Dato atto che la Legge 30.12.2018 n° 145 non prevede un nuovo blocco delle tariffe e delle aliquote dei tributi locali. A differenza di quanto accaduto dal 2016 al 2018, gli Enti Locali nel 2019 acquisiscono nuovamente il potere regolamentare in materia di variazione delle aliquote e tariffe dei tributi locali disciplinato dall'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446;

Visto che l'art. 1 comma 1133, lettera b) Legge 30/12/2018 n. 145 consente ai Comuni di confermare anche per l'anno 2019 la stessa maggiorazione della TASI già disposta per gli anni 2016-2018 con delibera del Consiglio Comunale;

Visto che l'articolo 1, commi 892-895, Legge 30/12/2018, n. 145, prevede l'erogazione di un contributo (fondo IMU-TASI) a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai Comuni a seguito dell'introduzione della TASI per gli anni dal 2019 al 2033;

Il fondo di cui al paragrafo precedente è attribuito, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto da emanarsi entro il 20 gennaio 2019, in proporzione del gettito non più acquisibile a seguito del passaggio IMU-TASI, come certificato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (DM 6 novembre 2014) ed indicato, da ultimo, alla tabella B allegata al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 marzo 2017;

Le somme attribuite hanno quale vincolo di destinazione il "finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale finalizzati alla manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale" (co. 892) e devono risultare liquidate o liquidabili a norma del d.lgs. n. 118/2011 entro il 31 dicembre di ogni anno;

Dato atto che i costi relativi ai servizi indivisibili comunali saranno parzialmente coperti dai seguenti stanziamenti dello schema del bilancio di previsione per l'anno 2019 (97,35% di copertura):

	IMPORTO PREVISTO
Gestione e Manutenzione Patrimonio	€ 153.900,00
Viabilità	€ 132.662,00
Ambiente e verde pubblico	€ 114.048,78
Totale	€ 400.610,78
Gettito Tasi	€ 390.000,00

Dato atto che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sul bilancio dell'Ente;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 – 1° comma – D.Lgs. n. 267/2000, allegati al presente atto;

A voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano da n. 7 componenti del Consiglio Comunale presenti e votanti,

DELIBERA

1. Di confermare per l'annualità 2019 le aliquote e le detrazioni come qui di seguito riportate:
 - aliquota TASI del 2,5 per mille per le abitazioni principali di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (massimo 3 di cui 1 per categoria C2, C6, C7), ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate dall'articolo 13, comma 2, lettere a), c) e d), del Decreto Legge n. 201 del 2011, escluse dal pagamento dell'IMU;
 - aliquota TASI dell'1 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione d'uso e non siano locati, previa presentazione di apposita dichiarazione, come previsto dalla Legge 28/12/2015, n. 208 al comma 14 lettera c);
 - aliquota TASI del 1,40 per mille per tutti gli altri casi diversi dal punto precedente;
 - detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 variabile in funzione della rendita catastale della sola unità abitativa, e nei limiti di cui alla tabella che segue:

Importo rendita catastale unità abitativa	Detrazione Euro
Fino a 400	100
401-500	75
501-600	50
601-700	25
Oltre 700	0

Successivamente, stante l'urgenza di dare attuazione al presente provvedimento,

A voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano da n. 7 componenti del Consiglio Comunale presenti e votanti,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

COMUNE DI VITTUONE

Numero: 5 del 10/01/2019 Ufficio: Tributi

OGGETTO:
TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI COMUNALI (TASI) - ANNO 2019 - CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI

PARERI DI CUI ALL'ART. 49, comma 1, T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO, per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA, esprime parere:

Favorevole

Vittuone, 11/01/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Sara Balzarotti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE, esprime parere:

Favorevole

Vittuone, 11/01/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott.ssa Sara Balzarotti

Visto, si attesta la COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151, comma 4, T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267 sulla spesa complessiva di € _____

Prenotazione impegno: _____ Capitolo/Articolo: _____

Vittuone,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott.ssa Sara Balzarotti

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 20/03/2019

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE
FRONTINI MONICA**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa GIUNTINI FRANCESCA**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line il 29 MAR, 2019
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Vittuone, **29 MAR, 2019**

**X IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa GIUNTINI FRANCESCA
Dott.ssa BALZAROTTI SARA**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE